



Città di AVIGLIANO

Provincia di Potenza

Regolamento Comunale di POLIZIA MORTUARIA e SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 18/11/2024

Sommario

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	3
Articolo 1. Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2. Competenze.....	3
Articolo 3. Responsabilità.....	3
Articolo 4. Presunzione di legittimazione.....	4
Articolo 5. Servizi a pagamento.....	4
Articolo 6. Servizi Gratuiti – Agevolazioni.....	4
Articolo 7. Atti a disposizione del pubblico.....	5
CAPO II - DISPOSIZIONI SULLA CESSAZIONE DELLA VITA E SULLA CUSTODIA DELLE SALME...	6
Articolo 8. Dichiarazione e denuncia della causa di morte.....	6
Articolo 9. Periodo di osservazione dei cadaveri.....	6
Articolo 10. Depositi di osservazione.....	7
Articolo 11. Autorizzazione alla sepoltura.....	7
Articolo 12. Deposizione del cadavere nel cofano.....	8
Articolo 13. Verifica e chiusura dei feretri.....	8
Articolo 14. Fornitura gratuita di cofani.....	8
Articolo 15. Piastrina di riconoscimento.....	9
Articolo 16. Morti per malattie infettive.....	9
CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DI CADAVERI	10
Articolo 17. Disciplina generale.....	10
Articolo 18. Requisiti dei mezzi di trasporto.....	10
Articolo 19. Autorizzazione al trasporto.....	10
Articolo 20. Rinvio a convenzioni internazionali.....	11
CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI.....	12
Art. 21. Disposizioni generali.....	12
Articolo 22. Cimiteri comunali.....	12
Articolo 23. Piano regolatore cimiteriale.....	12
Articolo 24. Area di rispetto.....	13
Articolo 25. Gestione dei cimiteri.....	13
Articolo 26. Servizi cimiteriali.....	14
Articolo 27. Servizio di custodia.....	14
Articolo 28. Reparti speciali nel cimitero.....	15
Articolo 29. Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.....	15
Articolo 30. Camera mortuaria.....	16
Articolo 31. Ossario comune.....	16
Articolo 32. Cinerario comune.....	16
CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	17
Articolo 33. Inumazioni.....	17
Articolo 34. Dimensionamento dei campi.....	17
Articolo 35. Tumulazioni.....	18
Articolo 36. Esumazioni ordinarie.....	19
Articolo 37. Esumazioni straordinarie.....	19
Articolo 38. Estumulazioni.....	20
Articolo 39. Estumulazioni Ordinarie.....	20
Articolo 40. Estumulazioni Straordinarie.....	20
Articolo 41. Rinvenimenti.....	21
CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE.....	22
Articolo 42. Cremazione.....	22
Articolo 43. Crematori.....	22

Articolo 44. Registro per la cremazione.	22
Articolo 45. Consegna e destinazione finale delle ceneri.	23
Articolo 46. Cremazione dei resti mortali. Irreperibilità della famiglia.	23
Articolo 48. Dispersione delle ceneri.	24
CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI CIMITERIALI	25
Articolo 49. Concessione.	25
Articolo 50. Concessione di sepolture private.	25
Articolo 51. Cappelle gentilizie e sepolture private.	26
Articolo 52. Diritto d'uso delle sepolture private.	26
Articolo 53. Casi di estensione del diritto di sepoltura.	27
Articolo 54. Manutenzione sepoltura privata.	29
Articolo 55. Effetti della morte del concessionario di sepoltura privata.	29
Articolo 56. Concessione di loculi.	30
Articolo 57. Manutenzione dei loculi.	30
Articolo 58. Decoro delle lapidi.	31
Articolo 59. Subentri nella titolarità delle concessioni.	31
Articolo 60. Commercio o cessione irregolare dei loculi oggetto di concessione a privati.	32
Articolo 61. Estinzione della concessione.	32
Articolo 64. Decadenza della concessione.	34
Articolo 65. Soppressione del cimitero.	34
Articolo 66. Disposizioni finali ed entrata in vigore.	35

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del Regolamento.

Il presente regolamento disciplina le norme dirette alla generalità dei cittadini e alla pubblica amministrazione in ambito comunale, relative alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, ed è emanato in osservanza delle disposizioni del D.P.R. n. 285/1990 e ss. mm. e ii., aggiornato alla legge della Regione Basilicata n. 11/2016 (in materia funeraria, cimiteriale e di cimiteri per animali), nonché alla D.G.R. della Regione Basilicata n. 402/2018.

Le norme del regolamento riguardano i servizi afferenti alla destinazione e all'uso dei cadaveri (o di parti di essi), ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati alla sepoltura privata, nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Articolo 2. Competenze.

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, nella sua qualità di ufficiale del Governo e di Autorità sanitaria locale.
2. Le funzioni gestionali in materia di costruzione, gestione, manutenzione, custodia dei cimiteri, quelle relative all'effettuazione delle sepolture (tumulazione, inumazione, cremazione, ecc.), il rilascio delle concessioni di loculi e di aree cimiteriali sono attribuite al Responsabile del Servizio individuato all'interno del Settore tecnico del Comune, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000.
3. Concorre all'esercizio delle funzioni in materia cimiteriale l'Ufficiale di Stato civile in relazione a tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.
4. I servizi cimiteriali, compresi quelli inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso le forme di gestione individuate dagli articoli 112 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge alla competente Azienda sanitaria.

Articolo 3. Responsabilità.

1. Il Comune ha cura di evitare, all'interno dei cimiteri, situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non si assume responsabilità per atti commessi nella stessa area da persone estranee al suo servizio, o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco che vi provvede attraverso il personale dipendente dal Comune destinato ai servizi cimiteriali (custodi, necrofori, operai, amministrativi) o, in caso di servizi esternalizzati, attraverso il personale del soggetto gestore, nonché, per le attribuzioni di competenza dell'azienda sanitaria, tramite il medico di igiene.

3. Chiunque, all'interno del cimitero, provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi, o a persone, ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, che penalmente, secondo le norme del codice penale.

Articolo 4. Presunzione di legittimazione.

1. La richiesta da parte di un soggetto di un servizio cimiteriale (trasporto, inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione, ecc.), di una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.), di una autorizzazione all'apposizione di croci e altri simboli (lapidi, busti, ecc.), di un permesso per costruzione di manufatti (edicole, monumenti, ecc.), s'intende fatta in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari, previo loro consenso, lasciando indenne il Comune o il soggetto gestore da qualsiasi responsabilità.

2. Eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estranei il Comune o il soggetto gestore.

3. In caso di controversie tra privati riguardanti le sepolture cimiteriali, l'amministrazione comunale o il soggetto gestore si limiteranno a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato. Sono fatti salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando in ogni caso il Comune o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

4. Le eventuali spese derivanti dalle controversie tra privati restano integralmente a carico degli stessi privati, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con il provvedimento che risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 5. Servizi a pagamento.

1. I servizi e le forniture erogate dall'ente, sia che siano a domanda individuale sia che siano disposti d'ufficio, sono a titolo oneroso e soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale, fatti salvi i casi in cui siano riferibili a defunto indigente, appartenente a famiglia bisognosa o in caso di disinteresse della famiglia, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 7 bis della legge 28 febbraio 2001, n. 26.

2. Il pagamento deve precedere l'erogazione dei servizi.

Articolo 6. Servizi Gratuiti – Agevolazioni.

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico esplicitamente classificati tali dalla legge, e specificati dal presente regolamento, come segue:

- la deposizione dei resti ossei in ossario comune;
- il conferimento delle ceneri in ossario comune o in cinerario comune;

- in caso di defunto indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, sono posti a carico al Comune (nei limiti delle disponibilità di bilancio) i seguenti servizi:
 - a) il feretro, secondo quanto specificato all'art 14;
 - b) la sepoltura in campo di inumazione comune;
 - c) le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria con conferimento dei resti mortali nell'ossario comune o se richiesta la cremazione e dispersione delle ceneri in cinerario comune

2. La situazione di disinteresse si qualifica con l'assenza, univoca e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura, entro:

- quattro giorni dal decesso nel caso di cadavere;
- quattro giorni dalla cremazione nel caso di cadavere o resto mortale o resto osseo;

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché delle altre disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono per familiari del defunto, il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, con estensione agli affini, fino al 6° grado.

4. Lo stato di indigente o appartenente a famiglia bisognosa è accertato con le modalità indicate al successivo comma 2, dell'articolo 14

5. In caso di particolare ed obiettivo disagio socio-economico, su richiesta del concessionario, potrà essere accordata la dilazione di pagamento degli oneri relativi alla sola concessione d'uso.

6. La rateazione, in relazione all'importo da versare, dovrà essere contenuta in un massimo di otto rate e non potrà avere una durata superiore a un anno.

7. In caso di inadempimento alla dilazione accordata, si procederà, laddove necessario, ricorrendo anche alle procedure amministrative che regolano la riscossione delle entrate comunali.

8. Il Consiglio comunale, con proprio atto di indirizzo o con separati atti assunti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata.

Articolo 7. Atti a disposizione del pubblico.

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico, in luogo a ciò destinato presso ciascun cimitero, gli orari di apertura e chiusura, le norme di comportamento, i provvedimenti di volta in volta adottati che riguardino la polizia mortuaria e i servizi cimiteriali.

2. Nell'ufficio del custode del cimitero e presso gli uffici comunali sono conservati:

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in essere e quelle in scadenza nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.

CAPO II - DISPOSIZIONI SULLA CESSAZIONE DELLA VITA E SULLA CUSTODIA DELLE SALME

Articolo 8. Dichiarazione e denuncia della causa di morte

1. A norma dell'art. 72 del D.P.R. 396/2000 la dichiarazione di morte deve essere resa entro le 24 ore dal decesso all'Ufficiale di Stato Civile del luogo in cui esso è avvenuto o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo in cui si trova il cadavere.
2. La denuncia della causa di morte di cui all'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" è fatta dal medico curante o dal medico di continuità assistenziale entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso e deve contenere l'indicazione della malattia che, a giudizio del medico, sarebbe stata la causa della morte.
3. In caso di decesso di persona priva di assistenza medica, la denuncia della causa presunta di morte è fatta dal medico necroscopo.
4. Anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo della denuncia della causa di morte.
5. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso, utilizzando apposita scheda predisposta dal Ministero della Salute, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
6. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Articolo 9. Periodo di osservazione dei cadaveri.

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. Durante tale periodo, nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione, ovvero quando il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di idonei strumenti, non è prescritto alcun periodo di osservazione.
2. Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non ne accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, o il cadavere presenti segni di iniziata decomposizione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del medico d'igiene e sanità pubblica, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. Nel caso di deceduti per malattie infettive diffuse devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal medico d'igiene e sanità pubblica.

4. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 10. Depositi di osservazione.

1. Nell'ambito dei cimiteri comunali è attrezzato di norma un locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione prescritto;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere ospitati anche presso idonee strutture sanitarie presenti sul territorio comunale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 11/2016.

3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal medico di igiene e sanità pubblica, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. n. 185/1964.

4. I depositi di osservazione e gli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 11. Autorizzazione alla sepoltura.

1. L'autorizzazione alla sepoltura nei cimiteri comunali è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 396/2000 dopo che egli abbia proceduto all'accertamento della morte sulla base del certificato necroscopico e sempre dopo che siano decorse 24 ore dalla morte. Essa vale anche quale autorizzazione al trasporto, ai sensi dell'art. 24, comma 2 della L. R. n. 11/2016.

2. L'ufficiale di Stato Civile non ha requisito a considerare sussistente il titolo per l'accoglimento della salma nel cimitero. E' compito del responsabile del servizio di custodia del cimitero, successivamente alla verifica dell'atto concessorio, autorizzare l'apertura del tumulo e la successiva sepoltura.

3. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parte di cadavere o di ossa umane.

4. Per i nati morti, fermo restando le disposizioni del D.P.R. n. 396/2000 in materia di ordinamento dello stato civile, si osservano gli articoli da 1 a 7 del D.P.R. n. 285/1990.

5. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete, e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane complete di età, e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal medico di igiene e sanità pubblica.

6. A richiesta dei genitori, nei cimiteri comunali possono essere raccolti con la stessa procedura di cui al comma precedente anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

7. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dalla espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento al medico di igiene e sanità pubblica, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione e il peso del feto.

Articolo 12. Deposizione del cadavere nel cofano.

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in apposito cofano. Ciascun cofano può contenere un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

2. Il cadavere deve essere collocato nel cofano rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva contenuta nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della salute o il cadavere è portatore di radioattività, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del precedente articolo 9.

Articolo 13. Verifica e chiusura dei feretri.

1. All'atto della chiusura del feretro, la verifica dell'identità del defunto e della regolarità del confezionamento del feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza, sono compiuti direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

2. Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione.

Articolo 14. Fornitura gratuita di cofani.

1. Il Comune fornisce gratuitamente il cofano per l'inumazione e per la cremazione delle salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dagli operatori del servizio sociale del Comune, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Articolo 15. Piastrina di riconoscimento.

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta, e le date di nascita e di morte.
2. Per le salme di persone sconosciute, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Articolo 16. Morti per malattie infettive.

1. Quando la morte è dovuta a una delle malattie infettive diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. Nei casi previsti dal presente articolo è consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti in contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il medico d'igiene e sanità pubblica dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DI CADAVERI

Articolo 17. Disciplina generale.

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso o di accertamento, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal Comune ai sensi dell'articolo 24 della L. R. n. 11/2016.
2. Gli addetti al trasporto dei feretri sono incaricati di pubblico servizio.
3. Spettano all'Azienda sanitaria competente per territorio le funzioni di vigilanza e controllo del servizio di trasporto delle salme.
4. I mezzi per il trasporto delle salme di soci di congregazioni religiose, confraternite ed altre associazioni costituite a tale fine e riconosciute come enti morali, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Sindaco previo parere del medico di igiene e sanità pubblica.
5. Le tariffe e le modalità di esecuzione del servizio sono fissate con deliberazione della Giunta comunale.
6. Il trasporto di cadaveri di persone appartenenti a famiglie di indigenti avviene a cura e spese del Comune, con modalità che garantiscano il decoro del servizio. Si applica, per l'accertamento dello stato di indigenza la disposizione del precedente articolo 14, comma 2.

Articolo 18. Requisiti dei mezzi di trasporto.

1. Il trasporto del cadavere dal luogo del decesso a quello di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero viene eseguito in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di altri mezzi speciali di trasporto.
2. I mezzi per il trasporto delle salme devono rispettare le caratteristiche di cui al D.P.R. 285/90 e i requisiti stabiliti dalla Legge regionale n. 11/2016.
3. L'incaricato del trasporto deve essere munito del decreto di autorizzazione del comune in cui è avvenuto il decesso.
4. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Articolo 19. Autorizzazione al trasporto.

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione nei modi e termini stabiliti dalla legge, la quale dovrà essere consegnata al custode del cimitero.

2. Nel caso in cui la salma venga sepolta nel cimitero del medesimo comune in cui è avvenuto il decesso, e quindi il trasporto si effettui all'interno del territorio comunale, non è necessario un ulteriore atto rispetto all'autorizzazione alla sepoltura già rilasciata dall'ufficiale di Stato Civile.
3. Nel caso in cui la salma venga sepolta nel cimitero di un comune differente da quello in cui è avvenuto il decesso, e quindi il trasporto interessi due o più comuni (qualora sia prevista l'effettuazione di un qualsiasi rito funebre in un comune "intermedio" non in senso geografico), l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal comune di partenza e comunicata al comune di destinazione e agli eventuali comuni "intermedi".
4. Per il trasporto all'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune distanti più di 100 km, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990.
5. In caso di morti per malattie infettive diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, o in caso di cadavere portatore di radioattività, il trasporto viene disposto dall'Azienda Sanitaria competente, secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.P.R. 285/1990.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadavere da o per l'estero quando la morte sia dovuta a una delle malattie infettive diffuse di cui all'elenco indicato al precedente comma.
7. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per la cremazione, e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con decreto del Sindaco del comune nel cui territorio è avvenuto il decesso.

Articolo 20. Rinvio a convenzioni internazionali.

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 luglio 1937 n. 1397, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione del 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. n. 1055/1938.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990.

CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 21. Disposizioni generali.

1. Il Cimitero, in quanto bene comunale soggetto al regime di demanio pubblico, è inalienabile, non suscettibile di usucapione né di espropriazione forzata e non può essere oggetto di diritti a favore di terzi se non attraverso le concessioni. E' un servizio locale a carattere istituzionale obbligatorio per i Comuni; ad esso si applicano le disposizioni stabilite in via generale per i servizi pubblici locali a rilevanza economica, stabilite tanto dall'ordinamento nazionale, quanto dal diritto dell'Unione Europea.

2. A norma dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, il Comune ha l'obbligo di disporre di cimiteri che assolvano alla funzione primaria della sepoltura dei cadaveri, assicurando adeguate aree destinate all'inumazione, di dimensionamento sufficiente ai bisogni della comunità.

Articolo 22. Cimiteri comunali.

1. Ai sensi dell'art. 337 del R.D. n. 1265/1934, il Comune di Avigliano provvede al servizio di seppellimento nei cimiteri di Avigliano centro e della frazione di Lagopesole.

Articolo 23. Piano regolatore cimiteriale.

1. Il Consiglio comunale provvede all'adozione o, se già adottato, all'aggiornamento del piano regolatore comunale dei cimiteri, nel rispetto delle disposizioni dettate dal capo X del D.P.R. n. 285/1990, che tenga conto delle necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.

2. Il piano regolatore cimiteriale è sottoposto al parere preventivo del competente servizio dell'azienda sanitaria locale, ai sensi dell'articolo 139 del D. Lgs n. 267/2000.

3. Il piano regolatore cimiteriale, redatto dall'ufficio tecnico comunale, deve tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni, ai sensi dell'art. 28, com. 2 della L.R. n. 11/2016;
- d) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepolture e pratiche funebri;
- e) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potrebbero creare nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

- f) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- g) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
- h) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro;
- i) di ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, al fine di assicurare il fabbisogno cimiteriale.

4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. n. 285/1990. Ove opportuno, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

5. Presso l'ufficio tecnico comunale è conservata la planimetria dei cimiteri esistenti nel Comune, riportante anche le aree limitrofe ai cimiteri e le zone di rispetto cimiteriale.

Articolo 24. Area di rispetto.

1. L'area di rispetto (definita dall'articolo 338 del Regio Decreto n. 1265/1934, come modificato dall'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e dall'articolo 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti") è individuata considerando:

- a) la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;
- b) la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;
- c) la presenza di servizi ed impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.

2. L'area di rispetto è ridotta fino al confine della proprietà in cui sussistono strutture autorizzate e realizzate prima dell'entrata in vigore della legge 30 marzo 2011 n. 130.

Articolo 25. Gestione dei cimiteri.

1. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri pubblici nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

2. La gestione dei cimiteri pubblici è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.

Articolo 26. Servizi cimiteriali.

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, fatte salve le eventuali autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla legge.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate esclusivamente al personale addetto al cimitero.
4. Competono al Comune, o al soggetto gestore se l'attività è esternalizzata, le operazioni di esumazione, estumulazione, nonché le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990.
5. Il competente servizio dell'azienda sanitaria locale effettua il controllo sul funzionamento dei cimiteri per i profili igienico-sanitari, e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità del servizio.

Articolo 27. Servizio di custodia.

1. A ciascun cimitero comunale sono addetti uno o più custodi, individuati tra i dipendenti comunali o, in caso di esternalizzazione del servizio, dal soggetto gestore.
2. I custodi sono responsabili della vigilanza, della cura e dell'ordinaria manutenzione del cimitero. Ad essi competono in particolare le seguenti funzioni:
 - a) ritirare e conservare, per ogni cadavere ricevuto, l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile;
 - b) presenziare alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione, e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali disposte dalle autorità;
 - c) sorvegliare i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
 - d) trascrivere nell'apposito registro, cartaceo o in formato elettronico, i dati relativi alle inumazioni, tumulazioni, cremazioni con le indicazioni prescritte dal D.P.R. n. 285/1990, nonché le variazioni conseguenti ad esumazione, estumulazione, traslazione di salme o di resti, etc.;
 - e) curare la conservazione del registro di cui alla precedente lettera d), che deve essere esibito ad ogni richiesta degli uffici comunali e delle competenti autorità;
 - f) curare l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
 - g) regolare le esumazioni ed estumulazioni ordinarie, e presenziare a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta apposito verbale da consegnare in copia agli uffici comunali preposti;
 - h) verificare che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;

- i) regolare l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dal Sindaco, conservando le chiavi dei cancelli;
- j) durante l'orario di apertura al pubblico, sorvegliare che siano rispettate da parte dei visitatori le norme e i divieti stabiliti dal presente regolamento e dai provvedimenti dell'autorità;
- k) verificare che le costruzioni di sepolcri privati, l'installazione di lapidi e ogni altro intervento di privati nel cimitero siano debitamente autorizzati;
- l) controllare che venga effettuata la manutenzione delle tombe private da parte dei concessionari;
- m) provvedere alla pulizia della camera mortuaria, del deposito di osservazione e degli altri spazi del cimitero, richiedendo, quando occorra, la disinfezione di tali luoghi.

Articolo 28. Reparti speciali nel cimitero.

1. All'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, con deliberazione dalla Giunta comunale, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. La sepoltura nei reparti speciali avviene a seguito di specifica richiesta degli aventi titolo, come individuati nell'atto che istituisce tali aree.
3. Le spese maggiori per le opere necessarie alla realizzazione dei reparti speciali, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti, sono a carico delle comunità richiedenti.
4. Gli atti anatomici sono sottoposti di norma a cremazione, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente a ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento della Giunta comunale, per il seppellimento di persone decedute in seguito a calamità.

Articolo 29. Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.

1. Nei cimiteri comunali, salvo che venga richiesta altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune di Avigliano, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune di Avigliano la propria residenza al momento della morte;
 - c) le salme delle persone non residenti alla data del decesso nel Comune di Avigliano ma nate in esso limitatamente alla disponibilità di loculi, dove per disponibilità si intende un numero di loculi liberi non inferiore a 10 alla data della richiesta;

- d) le salme delle persone non residenti alla data del decesso nel Comune di Avigliano, nate presso strutture sanitarie al di fuori del Comune da genitori residenti nel Comune di Avigliano, limitatamente alla disponibilità di cui al comma precedente;
- e) le salme delle persone concessionarie nei cimiteri comunali di sepoltura privata, individuale o di famiglia, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990;
- g) i resti mortali e le ceneri delle persone indicate alle lettere precedenti;
- h) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune di Avigliano, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate in altri comuni.

2. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi del comma 2 del precedente articolo 28, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, rendendo idonea dichiarazione con le modalità previste dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

3. Al di fuori dei casi elencati nel presente articolo, il Sindaco può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto e previa deliberazione della Giunta comunale nella quale siano esplicitate le ragioni che giustificano la deroga alle norme del presente regolamento.

Articolo 30. Camera mortuaria.

1. La camera mortuaria è il luogo destinato all'accoglimento temporaneo dei feretri prima di procedere alla pratica funeraria richiesta.

Articolo 31. Ossario comune.

1. L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.

Articolo 32. Cinerario comune.

1. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 33. Inumazioni.

1. Solo i reparti a sistema di inumazione costituiscono un obbligo per i comuni, mentre quelli destinati ad altri sistemi costituiscono una facoltà di cui il comune può avvalersi o meno.
2. L'obbligo non è assolto solamente quando sussista almeno un reparto destinato al sistema di inumazione ma occorre che esso abbia un dimensionamento sufficiente.
3. L'inumazione è la sepoltura nel terreno, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.
4. I campi destinati alle sepolture per inumazione, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda freatica.
5. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
6. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.
7. Qualora non vi provvedano i congiunti del defunto, a cura del Comune verrà applicata sul cippo una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.
8. In riferimento alle caratteristiche delle casse adatte a questo sistema di sepoltura, si rinvia a quanto disposto dall'art. 74 e 75 del D.P.R. 285/1990.
9. Nel procedere all'approntamento delle fosse destinate all'inumazione, gli addetti al servizio osserveranno le disposizioni contenute negli artt. 71, 72 e 73 del D.P.R. n. 285/1990.
10. Per la disciplina delle sepolture nei campi di inumazione si osservano le disposizioni del regolamento comunale in materia.

Articolo 34. Dimensionamento dei campi.

1. Per il dimensionamento dei campi di inumazione si prendono in considerazione i dati delle inumazioni avvenute nell'arco temporale di dieci anni (la durata del turno ordinario di rotazione) incrementato almeno della metà così da avere un margine nel caso il processo di mineralizzazione delle salme non si realizzi interamente all'interno del turno ordinario di rotazione.
2. Nel determinare il fabbisogno di superficie, l'area deve essere netta, pertanto non dovranno essere considerate all'interno di essa le aree dei viali e dei vialetti, le distanze tra fosse, gli scoli per le acque meteoriche e ogni altra superficie destinata dal piano regolatore cimiteriale a scopi e funzioni differenti a quelli propri dell'inumazione.

3. Parti di suolo cimiteriale vanno destinati ai campi speciali, per l'inumazione di resti anatomici riconoscibili e alla inumazione di cadaveri provenienti da esumazioni ordinarie o da estumulazioni ordinarie, effettuate quindi alla scadenza della concessione ma per i quali non si sia completato il processo di mineralizzazione nel turno di rotazione ordinario.

Articolo 35. Tumulazioni.

1. La sepoltura a sistema di tumulazione consiste nel collocare il feretro in un manufatto in pietra, cemento o altro materiale, nel quale i processi di conservazione del cadavere prevalgono rispetto ai processi di trasformazione.

2. L'art. 38, comma 1 della Legge Regionale n. 11 del 31 maggio 2016, stabilisce che il periodo di permanenza di una salma in un loculo non debba essere inferiore a venti anni.

3. Il turno di rotazione previsto è pari ad anni trenta.

4. Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro sull'altro.

5. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

6. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. Le dimensioni dei loculi devono essere rispondenti alla normativa in materia Per quanto attiene alle caratteristiche costruttive dei loculi, che possono distinguersi in stagni o areati per tecniche di realizzazione, si rinvia all'art. 76 del D.P.R. 285/1990 e all'art. 9 della circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

7. Il piano dei loculi dovrà essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita di liquidi.

8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a 15 cm, sempre intonacati nella parte esterna.

9. E' consentita la chiusura del tumulo con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3 o con altro materiale che ha le stesse caratteristiche di stabilità, sigillato con cemento ad espansione o altro idoneo materiale in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica

10. Per quanto riguarda le caratteristiche delle casse in cui deporre il cadavere destinato a questo sistema di sepoltura, si rinvia all'art. 77 del D.P.R. 285/1990.

11. E' vietato applicare alle casse metalliche valvole o altri apparecchi, che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

12. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate a essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori di esso.

Articolo 36. Esumazioni ordinarie.

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dalla inumazione. In deroga a quanto prescritto dal DPR 285/1990, trattandosi di comune montano, le esumazioni tanto ordinarie quanto straordinarie possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
2. Le fosse, liberate dai resti del feretro, sono utilizzate per nuove inumazioni.
3. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal custode del cimitero sentito il Responsabile del servizio, individuato all'interno del Settore tecnico del Comune, con obbligo per quest'ultimo di comunicare per tempo ai congiunti la data e l'ora dell'esumazione stessa.

Articolo 37. Esumazioni straordinarie.

1. Si definiscono "straordinarie" le esumazioni eseguite prima della scadenza del previsto turno decennale di inumazione, in uno dei seguenti casi:
 - per indagini nell'interesse della giustizia;
 - per trasportare il cadavere in altra sepoltura a sistema di inumazione;
 - per cremare il cadavere.
2. Esse necessitano dell'emanazione di un provvedimento di autorizzazione da parte dell'autorità comunale.
3. In caso di esumazione straordinaria ordinata dall'autorità giudiziaria, tale ordine è prodromico rispetto all'autorizzazione del comune che è tenuto ad eseguirlo.
4. L'autorizzazione all'esumazione straordinaria del cadavere per trasporto in altra sepoltura a sistema di inumazione o per cremazione, va richiesta all'ufficio comunale competente dal coniuge o, in mancanza dai parenti secondo il grado di prossimità, con istanza soggetta a bollo, corredata di atti e documenti che consentano all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di valutare la sussistenza dei presupposti.
5. Il provvedimento di autorizzazione è ugualmente soggetto a bollo, trattandosi di provvedimento amministrativo a carattere autorizzatorio rivolto all'esterno della pubblica amministrazione.
6. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda sanitaria.
7. Per i cadaveri di persone morte a seguito di malattia infettiva-diffusiva, le esumazioni straordinarie non possono essere effettuate nei primi due anni dalla morte e successivamente possono essere autorizzate previa acquisizione di apposita dichiarazione scritta del responsabile del servizio dell'Azienda Sanitaria competente che assicuri che essa può essere eseguita senza rischio di contagio o pregiudizio per la salute pubblica.
8. Le operazioni di esumazione sono riservate al personale necroforo del comune, salvo quando il comune si avvalga di un soggetto terzo ad esso strumentale, affidatario del servizio

Articolo 38. Estumulazioni.

1. L'operazione di estumulazione, consistente nell'apertura del loculo e riporto all'esterno del feretro. Può essere eseguita in via ordinaria o in via straordinaria, in qualunque periodo dell'anno.
2. Gli uffici comunali preposti comunicano il giorno e l'ora dell'operazione cimiteriale al coniuge o, in mancanza, ai familiari più prossimi del defunto che dovrà essere estumulato.
3. Le operazioni di estumulazione sono riservate al personale necroforo del comune, salvo quando esso si avvalga di un soggetto terzo ad esso strumentale affidatario del servizio.
4. Sulle salme tumulate è vietato eseguire operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
5. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria, e al medico d'igiene e sanità pubblica, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Articolo 39. Estumulazioni Ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal custode del cimitero sentito il Responsabile del servizio, individuato all'interno del Settore tecnico del Comune.
2. Le estumulazioni di salme tumulate in sepolcri privati a concessione perpetua o novantanovenale, disposte per il recupero del loculo, possono essere eseguite dopo che sia trascorso un periodo di anni 30 dalla tumulazione di ciascuna salma nel loculo da recuperare.
3. Le estumulazioni che si eseguono in via ordinaria, per scadenza della concessione, e quelle effettuate su richiesta di privati per il recupero del loculo alle condizioni di cui innanzi, non sono assoggettabili all'obbligo del ciclo di inumazione di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 285/1990, a condizione dell'avvenuta mineralizzazione del cadavere.
4. Le salme che risultassero ancora indecomposte per mummificazione o saponificazione, salvo che si possa rinnovare la sepoltura nello stesso loculo, dovranno essere inumate per un periodo di 5 anni dopo aver praticato qualche foro nella parte superiore del feretro metallico.
5. E' data facoltà ai privati di richiedere l'estumulazione per il recupero del loculo anche prima che siano trascorsi 30 anni; in tal caso il feretro estumulato deve essere inumato e rimanere in tali condizioni per un periodo non inferiore a 5 anni. Prima dell'inumazione, sul feretro sarà praticato un foro per meglio consentire la ripresa del processo di mineralizzazione.

Articolo 40. Estumulazioni Straordinarie

1. L'art. 88 del D.P.R. 285/1990 consente all'autorità comunale di autorizzare le estumulazioni prima del termine finale della concessione.

2. Le estumulazioni straordinarie, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, possono avvenire per trasportare il cadavere in altra sepoltura (a sistema di tumulazione o inumazione) o per cremare il cadavere.
3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda sanitaria.

Articolo 41. Rinvenimenti.

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvencono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comunale, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda per deporle in cellette-ossario, ricevute in concessione dal Comune, poste entro il recinto del cimitero.
2. Le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldate a fuoco e recanti gli estremi identificativi del defunto.

CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE

Articolo 42. Cremazione.

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.
2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.
3. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 130/2001.
4. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Articolo 43. Crematori.

1. I crematori pubblici sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai Comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, del rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
2. Le emissioni sono soggette al controllo della Regione che si avvale dell'ARPAB - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata.
3. L'uso dei crematori pubblici di cui al comma 1 è soggetto alla vigilanza del Sindaco e del medico d'igiene e sanità pubblica.

Articolo 44. Registro per la cremazione.

1. È istituito presso l'Ufficio di Stato Civile comunale il registro per la cremazione.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile, e mediante il modello di dichiarazione predisposto dal Comune.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2, oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

Articolo 45. Consegna e destinazione finale delle ceneri.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa, recante l'indicazione di nome, cognome, date di nascita e di morte del defunto.
2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
3. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in triplice originale, che indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale deve essere consegnato al concessionario del crematorio (o dal responsabile comunale se il servizio è gestito in economia dal Comune); il secondo originale deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione; il terzo originale è consegnato all'affidatario dell'urna.
4. La conservazione può avvenire mediante collocazione in apposite celle realizzate all'interno del Cimitero per la raccolta delle urne cinerarie, in cellette ossario in concessione a privati, mediante interrimento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.
5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo 42 sono annotati: a) numero progressivo e data; b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto; c) modalità di espressione della volontà; d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte; e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna; f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro; g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria comunale.
6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione.
7. Se l'urna è collocata nel cimitero un originale del verbale di cui al comma 3 deve essere conservato dal custode.
8. Oltre che nel cimitero, le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione, possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali o anche in colombari privati. Questi ultimi, oltre ad avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e offrire idonea garanzia contro ogni profanazione.

Articolo 46. Cremazione dei resti mortali. Irreperibilità della famiglia.

1. Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune, o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione od estumulazione ordinaria.
2. A tal fine l'Ufficiale dello Stato Civile, su richiesta dei servizi cimiteriali e previo assenso dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge n. 130/2001, ovvero, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni.

Articolo 47. Cremazione di salme inumate da almeno dieci anni o tumulate da almeno venti anni.

1. Decorsi dieci anni dall'inumazione, o venti anni dalla tumulazione, le salme sono cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
2. In caso di irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di uno specifico avviso per la durata di sessanta giorni consecutivi. Tale avviso è inoltre pubblicato presso il cimitero in luogo visibile al pubblico.
3. A questo fine, il Responsabile del Servizio competente provvede a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se necessarie, attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri, o altre fonti documentali, idonee a individuare i soggetti stessi. L'irreperibilità, che si considera accertata quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, è attestata dallo Responsabile del servizio individuato all'interno del Settore tecnico del Comune, e solo in seguito a tale attestazione si può procedere alla pubblicazione di cui al comma 2. Compete all'Ufficiale dello Stato Civile, su richiesta del responsabile del servizio competente, acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1 senza che sia necessaria altra formalità.
4. Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

Articolo 48. Dispersione delle ceneri.

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi della legge n. 130/2001, è consentita:
 - a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
 - b) in natura;
 - c) in aree private.
2. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".
3. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
5. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 49. Concessione.

1. In quanto titolare dei diritti di demanialità del cimitero, di cui all'art. 824 del codice civile, il Comune concede ai privati il diritto di uso temporaneo di singoli loculi, realizzati dal Comune stesso, o di aree demaniali sulle quali sono state erette sepolture a sistema di tumulazione individuale o per famiglie, lasciando integro il diritto di proprietà del Comune.
2. L'intero rapporto instaurato tra concedente e concessionario è regolato dall'atto di concessione in relazione al regolamento comunale vigente al momento della stipula.
3. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto scritto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata e la decadenza,
 - i dati anagrafici del concessionario o, in caso di enti e collettività, del legale rappresentante pro-tempore;
 - per le cappelle private le salme destinate ad esservi raccolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - gli obblighi e oneri a cui è sottoposta la concessione.
4. Il Comune può concedere in uso aree e manufatti a privati ed enti per la realizzazione di sepolture, sia a sistema di tumulazione che di inumazione, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale. Fino all'adozione del piano regolatore, le aree sono individuate con apposito atto del Consiglio comunale.
5. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi, ossari, cellette).
6. Allo scadere della concessione, o in caso di rinuncia o di decadenza, i manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione divengono di proprietà del Comune, ai sensi dell'art. 953 del codice civile.

Articolo 50. Concessione di sepolture private.

1. Il Comune può concedere a privati o ad Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività. Tali concessioni hanno durata di novantanove anni, decorrenti dalla data di stipula dell'atto indicato al comma 3 del precedente articolo 49.
2. Nelle aree ricevute in concessione, i privati e gli Enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività purché dotati ciascuno di adeguato ossario. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di

tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

3. Al concessionario richiedente non può assegnarsi più di un'area.
4. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nel piano regolatore cimiteriale.
5. Sull'area assegnata, e destinata alla costruzione di cappelle gentilizie di famiglia, dovrà costruirsi il sepolcro entro due anni dalla data di stipula del contratto di concessione novantanovenale.
6. Trascorso il termine indicato al precedente comma 5, la concessione decadrà con semplice dichiarazione amministrativa e senza diritto alla restituzione della somma esborsata.
7. Il costo della concessione di aree per la costruzione di cappelle di famiglia viene determinato con apposita deliberazione della Giunta comunale.

Articolo 51. Cappelle gentilizie e sepolture private.

1. I progetti di costruzione e/o di ampliamento di cappelle gentilizie o sepolture private debbono essere approvati dall'ufficio tecnico comunale, su conforme parere del medico di igiene e sanità pubblica.
2. Nell'atto di approvazione del progetto dovrà essere definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.
4. A salvaguardia della salubrità dello spazio interno delle cappelle gentilizie e a tutela dei principi elementari d'igiene, il numero dei loculi da realizzare è determinato dal rapporto di un loculo per ogni metro e cinquanta di superficie lorda. Eventuali cripte, ricavate al di sotto della cappella, possono essere destinate alla sola realizzazione di cellette-ossario.

Articolo 52. Diritto d'uso delle sepolture private.

1. Il diritto di sepoltura (o *jus sepulchri*) è un diritto passivo di natura personale, riservato, nel caso di sepolcri privati, unicamente al concessionario, individuato in modo inequivoco attraverso l'atto di concessione, al coniuge, ai discendenti in linea retta senza limitazione di grado di parentela, ai parenti in linea collaterale fino al quarto grado incluso, agli affini fino al terzo grado e alle persone eventualmente conviventi con il concessionario o a persone legate al concessionario da rapporti di benemeranza, individuati sulla base dei criteri di seguito indicati. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. E' fatto divieto, pena la decadenza della concessione, di permettere la tumulazione nel sepolcro di persone diverse da quelle indicate nel precedente comma.
3. Eventuali controversie familiari riguardanti lo *jus sepulchri* sono ordinariamente demandate al giudice, restando sempre estraneo il Comune da ogni valutazione giurisdizionale in proposito.

4. I diritti afferenti al sepolcro, e quindi al diritto d'uso del medesimo, non sono diritti disponibili e trasferibili per atto tra vivi o *mortis causa*.
5. La cessione totale o parziale, il trasferimento del diritto d'uso sui sepolcri e ogni altro istituto, compresa la donazione o la successione testamentaria di disponibilità di diritti reali relativi ai sepolcri, è nullo.
6. La titolarità della concessione d'uso relativa alle cappelle gentilizie avviene *jure sanguinis*, e il titolare ha l'obbligo di mettere la tomba a disposizione del deceduto parente in linea retta senza limitazione di grado.
7. La proprietà delle tombe di famiglia si trasmette per eredità nel modo voluto dalla legge per le successioni *ab intestato*.
8. Se la concessione è fatta in favore di enti morali, il diritto d'uso delle sepolture è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.
9. Non può essere fatta concessione di area per sepolture private a persona o a enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
10. In ogni caso, è compito del responsabile del servizio di custodia verificare che la salma per la quale si chiede l'autorizzazione alla sepoltura in loculo privato abbia titolo ad essere accolta.

Articolo 53. Casi di estensione del diritto di sepoltura.

1. In applicazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/1990 può essere consentita, su richiesta del concessionario, l'estensione del diritto di sepoltura a persone conviventi con il concessionario stesso o che abbiano acquisito nei suoi confronti particolari benemeritenze.
2. L'estensione del diritto di sepoltura, di cui al comma 1, può essere riconosciuta limitatamente alle concessioni intervenute dopo l'entrata in vigore del suddetto Decreto e quindi successive al 27/10/1990, salvo che non fosse espressamente prevista nei regolamenti vigenti all'atto della stipula.
3. Le condizioni di convivenza, che devono sussistere al momento del decesso, **o di benemeritenza**, devono realizzarsi nei confronti del concessionario e non verso i membri della sua famiglia.
4. La sepoltura delle persone conviventi con il concessionario nei sepolcri privati può essere consentita su istanza presentata dal concessionario alla quale consegue l'istruttoria e il provvedimento di autorizzazione.
5. Se il concessionario è deceduto, il subentrante avente titolo a utilizzare il loculo può richiedere l'autorizzazione alla tumulazione della salma di persona che sia stata convivente con il concessionario, o che abbia acquisito particolari **benemeritenze** nei confronti dello stesso, ovvero la messa a disposizione del loculo e/o della celletta-ossario in favore di terzi – ancora viventi – legati al concessionario da rapporti di **benemeritenza**.
6. Nel caso la richiesta provenga da parte di un coerede del concessionario, l'istante dovrà dichiarare che anche gli altri coeredi hanno acconsentito alla tumulazione, o alla messa a disposizione del loculo e/o della celletta ossario in favore di terzi ancora in vita, ovvero produrre le relative dichiarazioni.
7. Ai fini della presente norma, lo stato di convivenza si intende accertato quando si sia protratto per almeno due mesi prima del decesso, quando sia desunta dalle risultanze anagrafiche oppure da

dichiarazione resa dallo stesso richiedente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In presenza di tale dichiarazione la circostanza della convivenza deve essere confermata da almeno due persone residenti nel fabbricato, o comunque nell'isolato o quartiere, in cui è convissuta con il concessionario la persona deceduta.

8. In caso di situazione di convivenza in Comunità (ospizi, case di cura, etc.), la dichiarazione di conferma di cui al comma 7 può essere resa da due persone che abbiano vissuto o lavorato nella comunità.

9. Ai fini della presente norma, la benemerenza deve essere attestata al momento della richiesta di apertura del loculo, o al momento della richiesta di messa a disposizione del loculo e/o della celletta-ossario, dal concessionario (se in vita) o dalla persona congiunta che ha consentito all'utilizzazione del loculo, o alla messa a disposizione del loculo e/o della celletta-ossario, in favore di terzi.

10. Ai fini della prova della situazione di benemerenza, occorre esibire atti o fare riferimento a notizie comunque certe da cui possa chiaramente evincersi che il deceduto ha acquisito in vita meriti e, più in generale, la riconoscenza del concessionario, o che esista rapporto di benemerenza tra il terzo beneficiario e il concessionario.

11. Lo stesso richiedente deve in tal senso fare riferimento a circostanze (fatti, vicende, stati e qualità che abbiano interessato il terzo nei rapporti con il concessionario) che possano ricevere conferma da atti pubblici e che, a livello indicativo e non esaustivo, sono di seguito elencate:

- a) persone che abbiano prestato gratuitamente assistenza medica o sanitaria al concessionario in strutture sanitarie pubbliche o private, risultante da cartelle cliniche o da apposite attestazioni di servizio rilasciate dalla direzione sanitaria del luogo di cura;
- b) persone che abbiano compiuto azioni di soccorso o di salvamento del concessionario, risultanti da riconoscimenti ufficiali o, in difetto, da attestazione dei corpi ed organizzazioni di soccorso cui appartenevano i soccorritori, anche all'interno delle organizzazioni di volontariato, o da altri organi ufficiali (es.: organi delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, appartenenti ad organizzazioni di soccorso, ecc.);
- c) persone che abbiano compiuti atti particolarmente significativi di solidarietà nei confronti del concessionario, attestati da chi abbia potere di rappresentanza in organizzazioni di volontariato debitamente riconosciute o da ONLUS.

12. La messa a disposizione del loculo, e/o della celletta-ossario, in favore di terzi ancora in vita o l'utilizzo del loculo è autorizzato dal competente responsabile del servizio, sulla base degli elementi acquisiti, e per un periodo non superiore a quello per il quale fu rilasciata la concessione.

13. In caso di fondati sospetti il responsabile del servizio può, con proprio provvedimento motivato, negare l'autorizzazione; egli può anche disporre, quando del caso, indagini successive a cura della Polizia Municipale.

14. Allo scadere del ciclo di tumulazione, la famiglia del defunto ha l'obbligo di provvedere a rendere il loculo libero nella disponibilità del legittimo concessionario.

15. L'inadempimento degli obblighi afferenti al diritto di sepoltura, mediante il trasferimento di sepolcro privato in spregio alle limitazioni del diritto d'uso, comporta per il concessionario che abbia ceduto la nullità della cessione e la decadenza della concessione d'uso del bene, e il rientro di quest'ultimo nel patrimonio dell'Ente, senza diritto ad alcun rimborso o indennizzo per il concessionario decaduto. Inoltre,

fatto salvo il diritto al culto trentennale dei congiunti defunti eventualmente tumulati, si procede alla liberazione del loculo e, salvo diversa richiesta dei congiunti, alla deposizione dei resti mortali nell'ossario comune, o all'inumazione in caso di mancata scheletrizzazione del cadavere.

Articolo 54. Manutenzione sepoltura privata.

1. Il concessionario della sepoltura o i suoi eredi dovranno curare la perfetta e costante manutenzione del sepolcro. In caso di omissioni e negligenza l'amministrazione comunale, previa diffida nella forma amministrativa, potrà sostituirsi agli interessati per l'esecuzione d'ufficio dei lavori, ed in tale caso dovrà rivalersi delle spese anticipate. L'intervento d'ufficio produrrà effetti sul piano materiale, con oneri a carico dei soggetti che hanno obblighi di manutenzione, con il recupero di tali somme attraverso le procedure amministrative che regolano la riscossione delle entrate patrimoniali dei comuni (D. Lgs. n. 112/1999 e ss. mm. e ii.) e, sul piano giuridico, con la dichiarazione di decadenza della concessione per inadempimento degli obblighi connessi.

2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto ad essa, il Comune potrà provvedere alla rimozione delle parti pericolanti divenute indecorose, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da effettuarsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni. In questo caso il Comune potrà, altresì, acquisire la disponibilità del sepolcro, sempre che siano trascorsi trenta anni dalla tumulazione, o dall'ultima tumulazione se trattasi di cappelle di famiglia, previa sistemazione dei resti mortali in una celletta-ossario di proprietà comunale.

3. I materiali provenienti dalle rimozioni previste dal presente articolo rimarranno di proprietà del Comune, che li utilizzerà nel modo più opportuno, e comunque per interventi da realizzarsi all'interno del cimitero.

Articolo 55. Effetti della morte del concessionario di sepoltura privata.

1. Alla morte del concessionario, il criterio per l'individuazione delle persone destinate alla sepoltura nel sepolcro privato è quello delle relazioni intercorrenti tra queste ultime e il concessionario originario.

2. I componenti della famiglia del concessionario deceduto, subentrati *iure sanguinis* nella proprietà del manufatto e nell'esercizio del diritto di sepoltura, anche al fine della suddivisione degli oneri manutentivi, possono chiedere all'Ente il riparto della cappella di famiglia o dell'edicola funeraria, con individuazione delle quote di loculi e cellette-ossario a ciascuno di essi spettante.

3. Ciascun componente può, se non ha alcun interesse a subentrare, dichiarare di rinunciare alla stessa o all'esercizio del diritto di sepoltura. La rinuncia, comportando accrescimento del diritto di sepoltura, con conseguenti maggiori oneri manutentivi nei confronti dei concessionari residuali subentranti e deve essere da questi ultimi accettata per iscritto.

4. L'individuazione di separate quote e la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

5. Se non vi sono familiari o persone che abbiano titolo, e non siano state lasciate disposizioni portate a conoscenza del Comune da parte del concessionario, a persone, enti o istituzioni per curare la manutenzione della tomba o dei loculi, per il residuo periodo di durata della concessione, la famiglia si

intende estinta e il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione, con acquisizione del manufatto al proprio patrimonio.

Articolo 56. Concessione di loculi.

1. I loculi realizzati dal Comune, costruiti in conformità alle disposizioni dell'art. 35 del presente regolamento, sono ceduti in concessione temporanea per trenta anni, al prezzo di volta in volta stabilito con apposita deliberazione della Giunta comunale. Tutte le concessioni sono a tempo determinato e decorrono dalla data di autorizzazione alla prima sepoltura.

2. Il diritto alla tumulazione nel loculo è limitato alla sola persona per la quale il loculo sarà richiesto in concessione. A questo scopo, nella domanda di concessione, il richiedente dovrà specificare il nome e cognome della persona deceduta alla cui tumulazione il loculo è destinato e dovrà altresì produrre la seguente documentazione:

- a) certificato di morte;
- b) attestazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto per la concessione;
- c) dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, dalla quale risulti che la persona da tumulare non è concessionaria di altri loculi o manufatti all'interno dei cimiteri comunali.

3. La concessione dei loculi mediante sistema di prenotazione (la cui realizzazione avviene a completo carico degli utenti) avrà la durata di trenta anni, decorrenti dalla prima tumulazione, e non può essere rinnovata.

4. Nel caso di inadempimento totale o parziale delle obbligazioni poste a carico del concessionario, le somme dovute al Comune sono rimosse mediante ingiunzione di pagamento a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 369.

5. In caso di rinuncia alla concessione, con richiesta di rimborso del costo sostenuto, da parte del concessionario o suoi eredi, verrà rimborsato da parte del Comune il trenta per cento dell'importo versato per il rilascio della concessione.

6. I loculi che resteranno vuoti in seguito ad autorizzazione di trasferimento di feretri ivi depositati, o per qualsivoglia altra ragione, anche prima della scadenza della concessione, rientreranno nella piena disponibilità del Comune, senza che gli assegnatari o chi per essi possano richiedere indennizzi od altro.

Articolo 57. Manutenzione dei loculi.

1. Per la costante e perfetta manutenzione dei loculi e delle cappelle valgono le disposizioni di cui all'art. 54 del presente regolamento.

2. Nell'eventualità in cui il Comune debba provvedere a effettuare lavori di manutenzione per loculi e cappelle, sempre che non vi provvedano spontaneamente gli interessati, la relativa spesa sarà ripartita a carico dei concessionari medesimi, senza che questi ultimi abbiano la possibilità di sindacare l'operato del Comune e il riparto eseguito.

Articolo 58. Decoro delle lapidi.

1. La lapide sarà realizzata con il marmo in dotazione al loculo e dovrà essere collocata entro tre mesi dalla tumulazione.
2. Qualora il loculo risulti sprovvisto del marmo, o il marmo non sia utilizzabile perché scheggiato, lesionato o irrimediabilmente inutilizzabile per cause non dipendenti dal concessionario, lo stesso potrà essere sostituito con un altro dello stesso materiale e tipologia, previa autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.
3. Se i familiari del defunto intendono sostituire il marmo in dotazione con altro dello stesso materiale e della medesima tipologia, certificato dal marmista installatore, possono farlo a proprie spese, previa autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale. I marmi in dotazione, non utilizzati poiché sostituiti dai familiari dei defunti con altro della stessa tipologia, rimarranno di proprietà del Comune.
4. Saranno a carico dei familiari del defunto l'installazione e la manutenzione delle lapidi, scritte, fotografie, vaschette portafiori non colorate e lumi votivi che devono essere ancorati stabilmente e durevolmente, al fine di garantire la sicurezza dei visitatori e dei passanti.
5. Non è consentita l'installazione di mensole.
6. L'uso del colore sulle lapidi sarà consentito per la fotoceramica del defunto con eventuale cornice, della dimensione massima di cm. 20x20; il nome, il cognome e le date di nascita e morte e brevi epitaffi devono essere di un unico colore; sarà consentita l'incisione sulla lapide di piccole immagini non colorate (cm. 35x35 per marmi di lungo e cm. 25x25 per marmi di punta). Le lapidi predisposte dai concessionari del loculo prima della loro morte, e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, se non rispondenti alle caratteristiche di cui sopra, potranno essere montate, previa adeguata verifica degli addetti preposti alla tumulazione, solo se conservate nel loculo e rinvenute al momento della tumulazione.
7. Per ragioni di estetica o di decoro delle sepolture il Comune potrà negare l'autorizzazione alla installazione di marmi o di elementi in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. Tutto quanto non previsto nel presente regolamento, non è consentito.
8. I familiari del defunto sono tenuti a prendere visione delle presenti disposizioni, e con l'accettazione della concessione si impegnano a non arrecare alcuna modifica alla lapide (la cui immagine sarà appositamente archiviata a cura del Comune), autorizzata prima dell'installazione dagli uffici comunali. I familiari del defunto autorizzano espressamente il Comune a rimuovere, senza attendere alcun pronunciamento dell'Autorità Giudiziaria, eventuali installazioni sulla lapide non conformi a quanto autorizzato dagli uffici comunali. La rimozione delle installazioni non conformi sarà effettuata dal Comune a proprio insindacabile giudizio e le relative spese saranno addebitate ai familiari del defunto, restando salva la possibilità per il Comune di agire in giudizio per il risarcimento di eventuali danni e per il recupero di ulteriori somme necessarie alla rimozione delle installazioni non conformi a quanto autorizzato.

Articolo 59. Subentri nella titolarità delle concessioni.

1. Non è consentito in alcun modo il trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia erede legittimo del concessionario; di conseguenza, non hanno alcuna validità nei confronti del Comune gli eventuali patti o atti, conclusi tra privati, che prevedano cessioni a terzi di diritti d'uso della concessione.

Articolo 60. Commercio o cessione irregolare dei loculi oggetto di concessione a privati.

1. In caso di accertato commercio di suoli non edificati, loculi e cellette-ossario, al concessionario o, in caso di decesso, ai suoi eredi viene comminata – in aggiunta alla sanzione della decadenza dalla concessione – una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per ciascun suolo non edificato, loculo o celletta-ossario negoziati. A tali sanzioni si aggiunge la previsione, negli atti di comminatoria, della preclusione al rilascio di nuove concessioni cimiteriali per il periodo di anni trenta al responsabile delle irregolarità.
2. Le sanzioni indicate al comma 1 si applicano anche nel caso in cui il concessionario, senza la preventiva autorizzazione del Comune, abbia messo a disposizione in favore di terzi, non titolari dello *ius sepulchri*, loculi e cellette-ossario.

Articolo 61. Estinzione della concessione.

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata o per la soppressione del cimitero, fatto salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Nel caso di estinzione di concessioni di aree per sepolture di famiglia e collettività, prima della scadenza del termine di durata, gli aventi diritto possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Articolo 62. Revoca della concessione, Sepolture Abbandonate

1. La revoca può essere esercitata dal Comune:
 - a. quando lo ritenga opportuno per esigenze di pubblico interesse;
 - b. per le concessioni perpetue o di durata superiore a 99 anni, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente al suo ampliamento.
2. I concessionari hanno diritto all'estumulazione del cadavere, trasporto dei resti mortali in nuova sepoltura all'interno del Comune o dei resti ossei nell'ossario comunale. Nel caso di traslazione in una nuova sepoltura del Comune, saranno a carico del Comune anche le spese per il trasferimento o smaltimento della lapide presente sulla concessione revocata, eventuali costi di adattamento della lapide alla nuova sepoltura sono a carico dei famigliari. Ai concessionari è corrisposto un rimborso equivalente al valore della tomba in quel momento, calcolato con la seguente formula:

$$\text{Somma da rimborsare} = (\text{prezzo corrente} \times \text{anni residui della concessione}) / \text{anni della concessione}$$

Nel caso di concessioni perpetue verrà corrisposto un rimborso pari a un terzo del valore corrente della concessione per loculo singolo al momento della revoca.

3. In presenza di cadavere non estumulabile avranno diritto ad ottenere, a titolo gratuito, un posto in un cimitero comunale corrispondente alla precedente concessione, per la durata residua spettante al raggiungimento del periodo utile per l'estumulazione. Nel caso in cui vi fosse disinteresse da parte del concessionario, il cadavere o i resti verranno collocati secondo quanto disposto dalla normativa in vigore e dal presente Regolamento.

4. La revoca della concessione deve essere assunta previo avviso di avvio del procedimento, da trasmettere, qualora la loro identificazione fosse possibile a seguito delle ricerche condotte dagli Uffici competenti, al concessionario o, qualora non fosse possibile l'individuazione del concessionario, ad almeno uno degli aventi diritto entro il 2° grado di parentela, e da pubblicarsi sull'Albo pretorio online del Comune, all'ingresso del cimitero e sul sito online del Comune di Avigliano per giorni 60 continuativi, a cui può seguire il provvedimento di revoca o decadenza, che avrà efficacia, qualora non intervenissero elementi sufficienti a rendere nullo il provvedimento, al termine della sua pubblicazione che dovrà avvenire con le stesse modalità e tempi prima descritti. Il provvedimento deve essere comunicato al concessionario o, qualora non fosse possibile l'individuazione del concessionario, ad almeno uno degli aventi diritto entro il 2° grado di parentela, qualora fossero identificabili, tramite uno dei seguenti sistemi: raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC, notifica. L'Ufficio competente potrà decidere ulteriori forme di pubblicazione.

Articolo 63. Rinuncia e retrocessione di sepoltura privata

1. La rinuncia alla concessione di sepoltura privata (utilizzata o meno) è ammessa sempre solo ed esclusivamente in favore del Comune.
2. In seguito alla sola rinuncia della concessione di tomba di famiglia, cappella di famiglia, area destinata alla costruzione di tomba/cappella di famiglia (utilizzate o meno, e tranne il caso in cui sia già intervenuta, per qualsiasi ragione, la decadenza dalla concessione), è corrisposto al concessionario un corrispettivo così determinato:

$$C = t / d \times r$$

dove:

C = corrispettivo da rimborsare

T = tariffa di concessione corrisposta all'atto di concessione

d = durata della concessione

r = anni residui della concessione, determinati dalla differenza tra la durata della concessione e gli anni usufruiti, calcolati alla data della domanda di retrocessione.

3. Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.
4. Per tali concessioni è sempre ammessa la rinuncia con il diritto al rimborso determinato con la formula riportata al comma 2.
5. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree e/o manufatti a condizione che le 32/36 salme, i resti, le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.
6. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.
7. Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione.
8. La rinuncia determina un atto di retrocessione del sepolcro; in tal caso è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di cui al comma 2.
9. Per le concessioni perpetue tale periodo residuale su cui calcolare il rimborso viene stabilito in 99 anni.

10. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.

11. Il Comune provvederà a riconcedere il sepolcro previa sistemazione/sanificazione e nuova perizia del Settore competente comunale sul valore dell'opera.

Articolo 64. Decadenza della concessione.

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non è stata occupata da salma, resti o ceneri per i quali era stata presentata richiesta entro trenta giorni decorrenti, rispettivamente, dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
- b) quando si accerti che la concessione è stata oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- d) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati dalla concessione;
- e) per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata all'albo pretorio e presso il cimitero per la durata di sessanta giorni consecutivi.

3. La dichiarazione di decadenza viene pronunciata dal Responsabile del servizio competente in materia di concessioni cimiteriali.

Articolo 65. Soppressione del cimitero.

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal Testo Unico delle leggi sanitarie e dal presente Regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

2. L'eventuale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il responsabile dell'Azienda Sanitaria competente.

3. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno quindici anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo, esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in uno stato di decorosa manutenzione. Trascorso tale periodo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due, e le ossa che si rinvencono devono essere trasferite nell'ossario comune del nuovo cimitero.

4. Gli enti o persone fisiche concessionarie di loculi per sepolture private, che siano legate al Comune da regolari atti di concessione, hanno solo il diritto a ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero e per il periodo residuo dell'originaria concessione (o per anni novantanove nel caso di perpetuità della concessione estinta), un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente concesso loro nel cimitero soppresso, nonché al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a carico del Comune.

5. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo patti speciali stabiliti prima della data dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1990.

6. I monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari per la durata della concessione, e possono essere trasferiti nel nuovo cimitero, purché non si tratti di opere di interesse artistico soggette a vincolo.

Articolo 66. Disposizioni finali ed entrata in vigore.

1. Le presenti norme regolamentari, integrative del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate le precedenti norme in materia, contenute in altri regolamenti comunali.